



COMUNE DI BRESCIA

STATUTO DEL COMUNE DI BRESCIA

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.5.1996 con provvedimento n. 98/14257 P.G.

Trasmesso all'Organo Regionale di Controllo di Brescia in data 20.5.1996 e divenuto esecutivo per decorrenza termini il 10.6.1996.

Pubblicato all'albo pretorio del Comune dall'11.6.1996 per 30 giorni consecutivi.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'8.7.1996

Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale

- in data 18.05.1998 n. 89/16045 P.G.
- in data 29.06.1998 n.154/20366 P.G.
- in data 02.02.1999 n. 24/00941 P.G.
- in data 03.03.2000 n. 38/06094 P.G.
- in data 29.10.2001 n.215/37617 P.G.
- in data 28.06.2002 n.137/24851 P.G.
- in data 05.04.2013 n. 38/32327 P.G.

Art. 58 - Comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione è composto da cinque membri scelti dal consiglio con le modalità di cui al terzo comma, tra magistrati, anche a riposo, professori universitari di discipline giuridiche, avvocati, esponenti di comprovate capacità e professionalità nei settori sociale, giuridico o amministrativo, che diano la garanzia di indipendenza e obiettività. Ogni candidatura deve essere corredata da curriculum.
2. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. La scelta da parte del consiglio è effettuata fra cittadini in possesso, oltre ai requisiti di cui sopra, anche di quelli richiesti per la nomina a consigliere comunale, che hanno espresso la loro disponibilità o sono stati proposti da almeno duecento elettori del comune o da singoli consiglieri del comune o delle circoscrizioni o dagli ordini o collegi professionali della provincia, dalle organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio. Il consiglio provvede alla nomina dei membri del comitato di valutazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri del consiglio stesso.
4. Il comitato cessa dalle funzioni decorsi cinque anni dalla data della costituzione e parimenti cessano i membri nominati nel corso del quinquennio.